

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i> 3
ATTIVITÀ SINDACALE	“ 4
1. Nuova formulazione art. 72 CCNL Scuola	“ 4
2. Normativa sui disabili: nota a verbale n. 2 CCNL Scuola	“ 5
<i>L'art. 47 del CCNL AGIDAE – Scuola: orario individuale e ripartizione delle 100 e delle 70 ore (M. M. Bar)</i>	“ 6
<i>INPDAP: sospensione del versamento dei contributi</i>	“ 12
<i>Comune di Roma: istituzione dello Sportello Unico per l'esercizio delle attività ricettive</i>	“ 13
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	“ 14
1. Passaggio da una scuola non statale ad un'altra	“ 14
2. Iscrizioni	“ 15
3. Esame di maturità: la seconda prova scritta	“ 16
<i>Ancora una riforma per le cooperative (Avv. Armando Montemarano)</i>	“ 17
NOTIZIE VARIE	“ 21
1. Canone di abbonamento RAI	“ 21
2. Deduzione per religiosi anno 2002	“ 23
3. Contributi INPS	“ 23
4. T.F.R.	“ 23
5. Quote associative 2003	“ 23
<i>Scuola Elementare Parificata: tabelle contributive gennaio 2003 (Sr. M. A. Vai)</i>	“ 24
CONVENZIONI AGIDAE	“ 29
ARCHIVIO AGIDAE	“ 31
CONSULENZA AGIDAE	“ 32

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVII - N. 1
GENNAIO 2003**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**



Domenica 19 gennaio si è celebrata a Roma la giornata diocesana per la scuola cattolica, che ha avuto il suo momento più significativo nell'incontro con il Santo Padre in Piazza San Pietro. Giovanni Paolo II non ha perso l'occasione per far sentire la propria voce per questa "preziosa" missione pastorale della Chiesa.

"E' un'occasione < ha detto il Papa > per riflettere sulla originale proposta formativa, ispirata al Vangelo e alla visione integrale della persona umana, che la scuola cattolica offre ai ragazzi, per aiutarli ad affrontare in modo positivo le grandi domande dell'esistenza".

E rivolto agli operatori e alle famiglie ha aggiunto:

"Mentre ringrazio coloro che vivono e operano nelle scuole cattoliche, auspico che ogni famiglia abbia la concreta possibilità di scegliere per i propri figli questo tipo di scuola. Esprimo apprezzamento per la qualità del servizio che viene dato e per la tenacia e lo spirito di sacrificio con cui vengono affrontate le attuali difficoltà. Tutti incoraggio a proseguire in questa preziosa missione..."

E' facile cogliere nelle parole del Papa la consapevolezza puntuale della reale situazione della scuola cattolica in Italia, che, se da un lato si sforza di esprimere "qualità" nel proprio servizio educativo, teso ad offrire ai ragazzi gli strumenti necessari per rapportarsi in modo "positivo" con i problemi della vita, dall'altro è costretta a vivere l'esperienza concreta della precarietà legata alla propria sopravvivenza. Tenacia e sacrificio chiede ancora il Papa, nell'auspicio che l'adesione alla scuola cattolica non continui a restare una semplice utopia per molte famiglie, che per motivi soprattutto economici non possono permettersi di iscriverli i propri figli, proprio quando la scuola cattolica paritaria è entrata a pieno diritto nel "sistema pubblico" dell'istruzione.

La legge Finanziaria 2003 ha aperto un piccolissimo spiraglio con la previsione a favore di persone fisiche di un "contributo" finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti per la frequenza di scuole paritarie (art. 2, co. 7). L'importo complessivo di 30 milioni di euro appare evidentemente modesto; è significativo, però, il fatto che il sostegno alle famiglie che scelgono la scuola paritaria è divenuto un problema di finanza pubblica.

Auspichiamo che si giunga progressivamente, ma in tempi accessibili, a finanziare in maniera paritaria tutti gli studenti a prescindere da quale tipo di scuola "pubblica" decidano di frequentare, statale o paritaria. Si tratta di un obiettivo di grande rilevanza. La chiusura della scuola cattolica sarebbe per lo Stato un segno di innegabile impoverimento. E anche per la Chiesa significherebbe la fine di una missione che lo stesso Sommo Pontefice ha definito "preziosa". Per questo appare incomprensibile che nel grande gioco delle priorità al problema "economico" della scuola cattolica sia sempre stato assegnato l'ultimo posto.

P. Francesco Ciccimarra



ATTIVITA' SINDACALE

CCNL SCUOLA

Per una maggiore chiarezza del nuovo CCNL, la Commissione di Contratto, nella riunione del 3 dicembre 2002, ha concordato la nuova formulazione dell'art. 72 e l'ambito di applicazione della normativa sui disabili (Nota a verbale n. 2).

1. NUOVA FORMULAZIONE ART. 72

Art. 72 - Licenziamento per causa di forza maggiore

1. In caso di ristrutturazione dell'attività o di contrazione della popolazione scolastica, gli Istituti che procedono al licenziamento e/o alla riduzione dell'orario di lavoro, seguono il seguente schema:

A) Personale non docente

1. Prima di accedere alla graduatoria, formulata per livello o qualifica, è soggetto a riduzione di orario o licenziamento:

- chi gode di pensione ordinaria,
- chi è in possesso dei requisiti minimi di pensionabilità (65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età);

successivamente è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di orario chi ha minore anzianità di servizio per **qualifica e livello di appartenenza**.

2. Per ciascun anno di anzianità di servizio viene attribuito un punteggio pari a tre punti. E' considerato anno, ai fini dell'anzianità, un periodo continuativo di 250 giorni.

3. Non è soggetto al provvedimento di riduzione di orario o di licenziamento il personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 151/2000, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.

4. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica.

5. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazione.

B) Personale docente

1. Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 74 è soggetto a riduzione d'orario o

licenziamento:

- chi gode di pensione ordinaria;
- chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità (65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione o 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età);
- chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 47 limitatamente alle ore in eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 74, vanno assoggettati a licenziamento e/o a riduzione di orario coloro che hanno minore punteggio.

2. Non è soggetto al provvedimento di licenziamento, di cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 151/2000, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.

3. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica.

4. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazione.

2.

NORMATIVA SUI DISABILI

NOTA A VERBALE N. 2

Ai fini dell'applicazione della L. 68/99 e del successivo Regolamento Governativo di attuazione (4 agosto 2000) le parti concordano che:

- 1) per gli Enti ed Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personale tecnico – esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6). Non va, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare riferimento al personale inquadrato contrattualmente nell'AREA PRIMA, ai livelli II, III, IV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 36 del CCNL);
- 2) non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;
- 3) sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);
- 4) non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- 5) l'assunzione part – time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a prescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5);
- 6) gli Istituti che operano in regime di “convenzione” con gli Enti pubblici nel settore socio – sanitario o anche scolastico, devono ottenere la “certificazione di ottemperanza” agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, pena l'esclusione dalla convenzione e la relativa perdita dei contributi (art. 17 della legge). Tale certificazione viene rilasciata alle sedi legali (art. 8, comma 5).

AGIDAE CGIL-SCUOLA CISL-SCUOLA UIL-SCUOLA SNALS CONFASAL SINASCA

L'ART. 47 DEL CCNL AGIDAE-SCUOLA

ORARIO INDIVIDUALE E RIPARTIZIONE

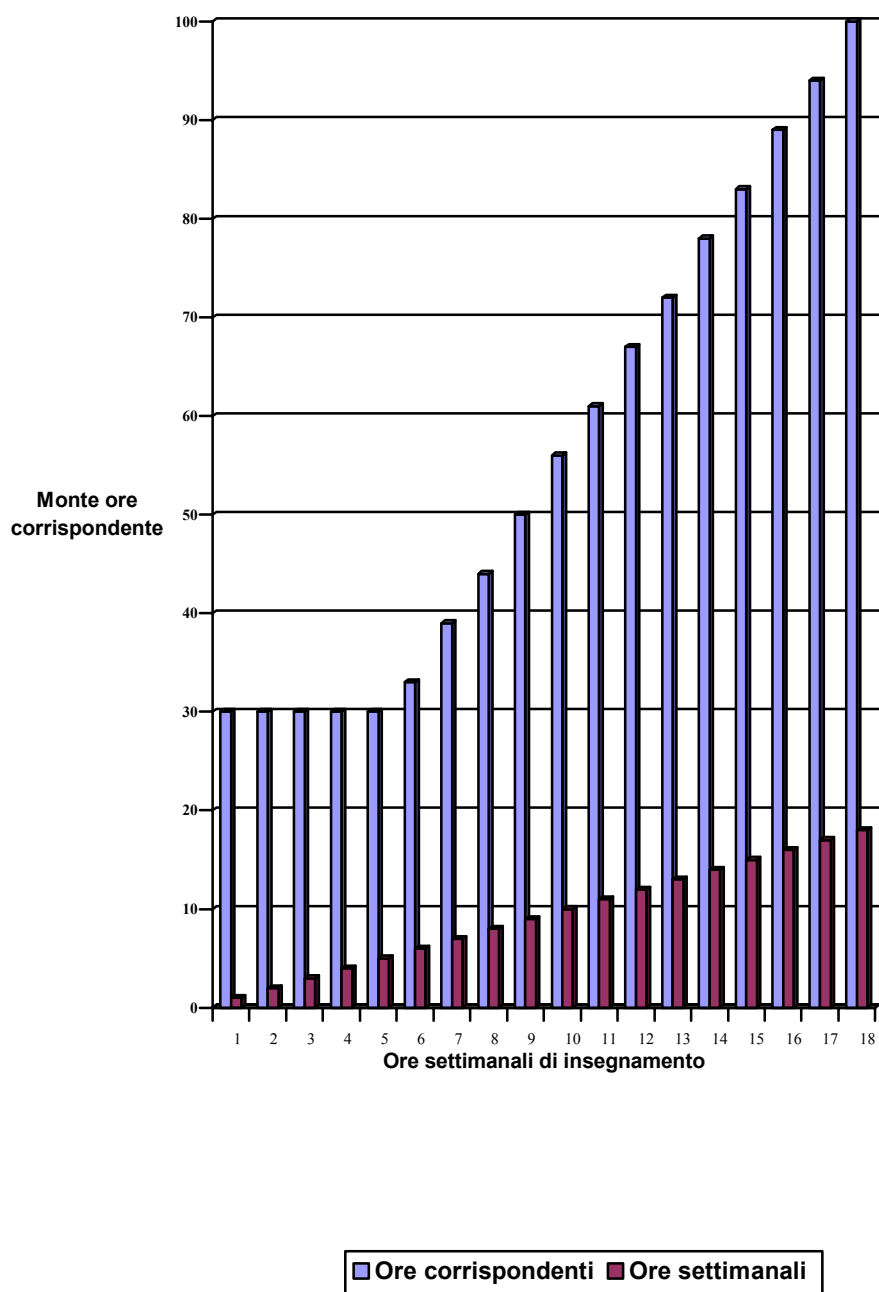
DELLE 100 E DELLE 70 ORE

M. Maria Bar

Ripartizione delle 100 ore secondo l'orario individuale

Scuola media inf. e sup.		Scuola elementare		Scuola materna	
Ore di docenza 18	Monte Ore	Ore di docenza 24	Monte Ore	Ore di docenza 31	Monte Ore
18	100	24	100	31	100
17	94	23	96	30	97
16	89	22	92	29	94
15	83	21	87	28	90
14	78	20	83	27	87
13	72	19	79	26	84
12	67	18	75	25	81
11	61	17	71	24	77
10	56	16	67	23	74
9	50	15	62	22	71
8	44	14	58	21	68
7	39	13	54	20	65
6	33	12	50	19	61
5	30	11	46	18	58
4	30	10	41	17	55
3	30	9	37	16	52
2	30	8	33	15	48
1	30	7	30	14	45
		6	30	13	42
		5	30	12	39
		4	30	11	35
		3	30	10	32
		2	30	9	30
		1	30	8	30
				7	30
				6	30
				5	30
				4	30
				3	30
				2	30
				1	30

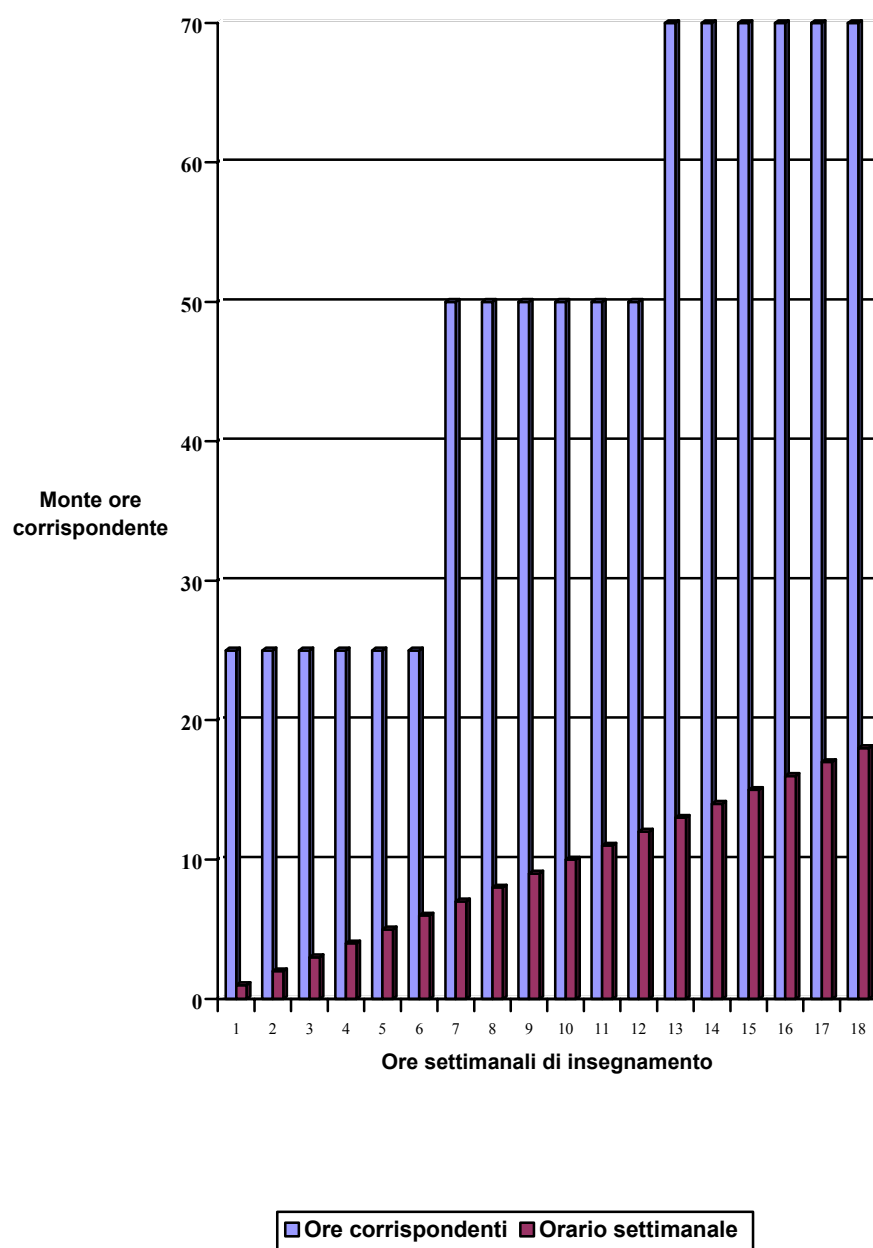
Riproporzionabilità delle 100 ore



Ripartizione delle 70 ore secondo l'orario individuale

Scuola media inf. e sup.		Scuola elementare		Scuola materna	
Ore di docenza 18	Monte Ore	Ore di docenza 24	Monte Ore	Ore di docenza 31	Monte Ore
18	70	24	70	31	70
17	70	23	70	30	70
16	70	22	70	29	70
15	70	21	70	28	70
14	70	20	70	27	70
13	70	19	70	26	70
12	50	18	70	25	70
11	50	17	70	24	70
10	50	16	50	23	70
9	50	15	50	22	70
8	50	14	50	21	70
7	50	13	50	20	50
6	25	12	50	19	50
5	25	11	50	18	50
4	25	10	50	17	50
3	25	9	50	16	50
2	25	8	25	15	50
1	25	7	25	14	50
		6	25	13	50
		5	25	12	50
		4	25	11	50
		3	25	10	25
		2	25	9	25
		1	25	8	25
				7	25
				6	25
				5	25
				4	25
				3	25
				2	25
				1	25

RIPROPORZIONABILITÀ DELLE 70 ORE



**ORARI ATTIVITÀ CONNESSE ALL'INSEGNAMENTO
RIPROPORZIONATE ALL'ORARIO SETTIMANALE**

Scuola Media

CCNL – Art. 47

Orario settimanale	Punto 1	Punto 2
18	100	70
17	94	70
16	89	70
15	83	70
14	78	70
13	72	70
12	67	50
11	61	50
10	56	50
9	50	50
8	44	50
7	39	50
6	33	25
5	30	25
4	30	25
3	30	25
2	30	25
1	30	25

Scuola Elementare

CCNL – Art. 47

Orario settimanale	Punto 1	Punto 2
24	100	70
23	96	70
22	92	70
21	87	70
20	83	70
19	79	70
18	75	70
17	71	70
16	67	50
15	62	50
14	58	50
13	54	50
12	50	50
11	46	50
10	41	50
9	37	50
8	33	25
7	30	25
6	30	25
5	30	25
4	30	25
3	30	25
2	30	25
1	30	25

Scuola Materna

CCNL – Art. 47

Orario settimanale	Punto 1	Punto 2
31	100	70
30	97	70
29	94	70
28	90	70
27	87	70
26	84	70
25	81	70
24	77	70
23	74	70
22	71	70
21	68	70
20	65	50
19	61	50
18	58	50
17	55	50
16	52	50
15	48	50
14	45	50
13	42	50
12	39	50
11	35	50
10	32	25
9	30	25
8	30	25
7	30	25
6	30	25
5	30	25
4	30	25
3	30	25
2	30	25
1	30	25

INPDAP

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI



Roma, 5 dicembre 2002

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE

UFFICIO II – NORMATIVA

VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI E TERRITORIALI
DELLE AREE METROPOLITANE e
per il loro tramite:
- Agli Enti con personale iscritto alla CPI
LORO SEDI

Informativa n. 30

OGGETTO: Scuole parificate - Accantonamento versamenti contributivi

Come è noto, con l'introduzione del nuovo sistema informativo, che ha ridelineato le procedure di gestione dei flussi informativi intese allo snellimento ed alla trasparenza delle attività amministrative, l'indicazione del codice fiscale dell'ente versante, unico elemento conoscitivo richiesto per la corretta gestione dei dati, ha definitivamente sostituito il previgente codice meccanografico attribuito da questo Istituto all'atto dell'iscrizione (INPDAP circ. n.1 del 10.01.2002).

Premesso quanto sopra, si rappresenta che sono sorte alcune problematiche in merito all'iscrizione ovvero al passaggio a regime della gestione delle informazioni nella Banca dati dell'Ente delle numerose scuole parificate, obbligatoriamente iscritte alla ex C.P.I., ai sensi dell'art. 6 L.176/1941 e gestite da un ente di diritto privato, avente personalità giuridica.

Sono riguardati da tali problematiche, in particolare, gli enti gestori che si articolano in una pluralità di istituzioni scolastiche, ubicate in sedi territoriali differenti e non munite di un proprio codice fiscale.

La regolarizzazione delle numerose posizioni iscrittive giacenti, in mancanza del prescritto codice fiscale, e dei relativi accreditamenti contributivi, ha infatti comportato la necessità di ricorrere alla competente Direzione Centrale Servizi Informatici per la introduzione nel N.S.I. di un sub-codice, quale dato aggiuntivo ed identificativo delle singole scuole, in considerazione della circostanza che il luogo ove affluiscono i versamenti contributivi deve esattamente corrispondere alla sede di servizio degli iscritti.

In attesa quindi che venga attivata nel N.S.I. la funzione che consenta l'inserimento dei citati dati identificativi, si partecipa che gli Enti gestori di cui trattasi dovranno provvedere all'accantonamento dei versamenti contributivi fino a diverse disposizioni che saranno impartite da questa Direzione Centrale.

Si aggiunge che la regolarizzazione degli afflussi contributivi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Rosalba Amato

F.to AMATO



Prot. QA 9748 del 23 DIC. 2002

COMUNE DI ROMA

UFFICIO PER LE POLITICHE E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO
E DELLA MODA EVENTI

SPORTELLO UNICO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE

ufficio ricettivi

VIA CAPITAN BAVASTRO 94

Omissis.

Oggetto: Istituzione dello Sportello Unico per l'Esercizio delle Attività Ricettive

Il Comune di Roma ha istituito lo Sportello Unico per l'Esercizio delle Attività Ricettive presso il quale gli Istituti potranno rivolgersi per tutti gli adempimenti concernenti l'esercizio delle attività ricettive, ivi comprese la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione.

La sede della struttura è presso i locali di Via Capitan Bavastro n. 94, Scala D, Piano 5.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

1. PASSAGGIO DA UNA SCUOLA NON STATALE AD UN'ALTRA

**Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per i Servizi nel Territorio -
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Area della Parità
Scolastica - Ufficio VII**

Prot. n. 2590 del 14/11/2002

**Oggetto: Rilascio di nulla osta al trasferimento, in corso d'anno, da scuola non statale
ad un'altra**

E' stato segnalato a questo Ufficio che qualche responsabile di direzione di scuola non statale rifiuterebbe di rilasciare il nulla-osta al trasferimento, in corso d'anno, ad altra scuola ovvero rilascerebbe il citato documento previo pagamento di una non specificata "tassa".

In proposito si fa rilevare che in capo al responsabile della direzione ovvero della gestione di scuola non statale non esiste alcuna potestà impositiva; ogni rapporto finanziario è riconducibile esclusivamente all'ambito contrattuale, definito in riferimento al servizio scolastico reso all'utenza.

Tuttavia il problema segnalato, riferendosi, più in generale, alla carriera scolastica che, per la indubbia sua natura pubblicistica, non può essere condizionata né limitata nello svolgimento, fa emergere anche un altro aspetto; il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra scuola, nonché degli altri documenti collegati al primo quale la pagella, la dichiarazione scritta del programma svolto, la copia del piano dell'offerta formativa sottoscritta all'atto dell'iscrizione alla scuola non statale, rappresenta in concreto una delle ipotesi di cui all'articolo 396 del D.L.vo n. 297/94 e precisamente quella che impone al responsabile della direzione "di curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni....."

Il responsabile della direzione di una scuola non statale, nel manifestare il rifiuto a rilasciare il nulla osta al trasferimento, ovvero rilasciandolo condizionato, viola la norma sopra citata. Tale comportamento pone la scuola fuori dei propri fini istituzionali, e, nel caso di scuola paritaria, anche in posizione non corrispondente "agli ordinamenti generali dell'istruzione" e quindi in contrasto con la legge n. 62/2000.

Eventuali rivendicazioni da parte del predetto responsabile potranno costituire unicamente l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica la cui competenza è del giudice civile.

Le SS.VV. provvederanno a divulgare il contenuto della presente oltre che presso tutte le istituzioni scolastiche non statali, parificate, legalmente riconosciute, pareggiate e paritarie, operanti nel territorio di competenza, anche tra gli ispettori tecnici impegnati nel settore dell'istruzione non statale.

La diffusione della presente nota avviene tramite Intranet/Internet di questo Ministero.

2. ISCRIZIONI

Ministero della Pubblica Istruzione - Lettera Circolare Prot. n. 3462 del 20/12/2002

Oggetto: Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2003/2004 - Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2002/2003

Omissis.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2003-2004

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare e degli istituti di istruzione media e secondaria di II grado è **fissato al 25 gennaio 2003**.

Appare opportuno precisare che l'età utile per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi iniziali delle scuole elementari è tuttora disciplinata dalle norme che prevedono per la scuola dell'infanzia il compimento di 3 anni d'età entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento e per la classe prima della scuola elementare il compimento di 6 anni di età entro il 31 dicembre sempre dell'anno scolastico di riferimento.

Ferme restando, quindi, ai fini delle iscrizioni, le disposizioni di cui alla normativa predetta, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni e indicazioni sia in rapporto all'iter del disegno di legge delega n. 1306 relativo alla riforma degli ordinamenti scolastici, sia con riguardo all'eventuale prosiegua e/o rinnovo delle sperimentazioni in corso.

Omissis.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2002-2003

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è già stato precisato, con Circolare Ministeriale n. 122 del 12 novembre 2002, che il termine per la presentazione della relativa domanda era fissato al **30 novembre 2002**.

In relazione a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui Consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, **sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2003**; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è **differito al 20 marzo**.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo

del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:

- **entro il 31 gennaio 2003**, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva;
- **entro il 25 gennaio 2003**, i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
- **entro il 20 marzo 2003**, gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore, che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

3. ESAME DI MATURITÀ: LA SECONDA PROVA SCRITTA

Ministero della Pubblica Istruzione - Decreto Ministeriale n. 2 del 13/01/2003

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETA

Per l'anno scolastico 2002/2003, le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore sono indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI

Indirizzo	Seconda prova scritta
CLASSICO	Latino
LINGUISTICO	Lingua Straniera
SCIENTIFICO	Matematica
GEOMETRI	Costruzioni
PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE	Lingua straniera
PROGRAMMATORI	Informatica generale ed applicazioni gestionali
TURISMO	Lingua straniera
INFORMATICA (PROG. SIRIO)	Informatica
INFORMATICA (PROG. TECNOLOGICO)	Informatica
ARTISTICO (I SEZIONE)	Figura disegnata
ARTISTICO (II SEZIONE)	Figura disegnata

ANCORA UNA RIFORMA

PER LE COOPERATIVE

Armando Montemarano

Istituzione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, sostegno dell'adesione alle associazioni nazionali del movimento cooperativo e inasprimento del sistema di vigilanza ispirano il D.Lgs. n. 200/2002

Continua la revisione della legislazione sulle cooperative, iniziata con l'emanazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2002 è stato pubblicato il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 200, che istituisce l'Albo nazionale degli enti cooperativi, impone l'obbligo della revisione almeno biennale di ogni cooperativa, disciplina innovativamente la materia delle ispezioni e riforma quella dei controlli contabili.

Albo nazionale

L'art. 15 istituisce, non solo a fini anagrafici ma pure per la fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, *l'Albo nazionale degli enti cooperativi*.

L'Albo è per ora conservato presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi. In futuro sarà, però, tenuto dagli Uffici territoriali del Governo (le vecchie Prefetture): ciò avverrà quando verrà adottato il decreto del Ministro dell'Interno sull'organizzazione di tali Uffici (di cui all'art. 9, comma 3, D.P.R. 15 maggio 2001, n. 287).

Le modalità di tenuta dell'Albo e i rapporti con le Camere di Commercio saranno definiti con decreto del Ministro delle Attività Produttive. A questo Ministero è, d'ora in avanti, attribuita la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e sui loro consorzi, sui gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sugli enti mutualistici, sui consorzi agrari e sulle piccole società cooperative: tutti questi soggetti sono denominati dal legislatore «enti cooperativi».

La vigilanza, che è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici, sarà esercitata dal Ministero mediante revisioni e mediante ispezioni.

Le revisioni

Le revisioni devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve

previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale, e sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

C'è, però, la possibilità di sottrarsi alle revisioni ministeriali, aderendo alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo: nei confronti degli enti cooperativi aderenti a queste associazioni, infatti, le revisioni sono effettuate dalle associazioni stesse. Si considerano aderenti a ciascuna associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il previsto *contributo biennale*.

Le associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti e di comunicare agli Uffici territoriali del Governo (per il momento, alle Direzioni Provinciali del Lavoro) l'elenco di quelli assoggettati a revisione e di quelli non revisionati, indicando espressamente gli enti che non hanno versato il contributo biennale.

Il riconoscimento delle associazioni è concesso con decreto del Ministro delle Attività Produttive, a condizione che le dichiarazioni di adesione non siano inferiori, a decorrere dal 10 gennaio 2004, a 2.000 enti cooperativi associati, distribuiti in almeno cinque Regioni e tre Sezioni dell'Albo nazionale.

La revisione è finalizzata a fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, nonché ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la sua legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. Il revisore verifica pure l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi della legge n. 142 del 2001 per la disciplina dei rapporti di lavoro con i soci lavoratori e la correttezza e conformità di tali rapporti con quanto previsto nel regolamento.

Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato o attestazione di revisione, rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche.

Le ispezioni

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero delle Attività Produttive sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità. Esse sono eseguite da funzionari ministeriali e devono accertare:

- l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

- il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;
- l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti.

Gli ispettori potranno:

- accedere presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;
- convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
- acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e, comunque, per un massimo di 30 giorni;
- estrarre copie e riprodurre atti;
- siglare i libri sociali e gli altri documenti, al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, dovranno, inoltre, assoggettarsi alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione, pena la sottoposizione a gestione commissariale.

Gli effetti della vigilanza

Il Ministero delle Attività Produttive, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare i seguenti provvedimenti:

- cancellazione dall'Albo nazionale;
- gestione commissariale;
- scioglimento;
- sostituzione dei liquidatori;
- liquidazione coatta amministrativa.

Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'Albo, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro 60 giorni dalla firma del verbale. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.

Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata, sicché la nomina di tale organo è obbligatoria:

- se il capitale sociale non è inferiore a 100.000 euro;

- se è stabilita nell'atto costitutivo;
- se per due esercizi consecutivi siano stati superati due di questi tre limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il collegio sindacale deve essere nominato entro il 23 ottobre 2003, termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

«Autocertificazione» del possesso dei requisiti

Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non disponga del certificato o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo (per il momento, alle Direzioni Provinciali del Lavoro) e all'associazione cui eventualmente aderisce una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nella dichiarazione vanno indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al Registro prefettizio;
- eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
- gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale (artt. 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) o, in difetto, le motivazioni del mancato versamento;
- il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
- l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il Registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta di revisione all'autorità amministrativa o, in alternativa, alla propria associazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

NOTIZIE VARIE

1. CANONE DI ABBONAMENTO RAI¹

Gli Abbonamenti Speciali riguardano la detenzione di uno o più apparecchi radiofonici o televisivi fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici, ecc.

Indichiamo gli importi per le diverse categorie, ricordando che informazioni utili possono essere reperite sul sito Internet: www.abbonamenti.rai.it

Categoria A

Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento.

Categoria B

Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso.

Categoria C

Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari.

Categoria D

Alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche - alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici.

Categoria E

Strutture ricettive di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.

¹ Decreto del Ministero delle Comunicazioni 20 dicembre 2002: "Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2003", in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 14, del 18/01/2003.

TARIFFE DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE TV

Importi in EURO per NUOVI ABBONAMENTI in vigore dal 1° gennaio 2003 - IVA 4%

		Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Categoria E
DA GENNAIO A DICEMBRE	IMPORTI	5.771,63	1.731,50	865,74	346,30	173,16
	DI CUI IVA	221,99	66,60	33,30	13,32	6,66
DA FEBBRAIO A DICEMBRE	IMPORTI	5.398,63	1.619,60	809,76	323,93	161,97
	DI CUI IVA	207,64	62,29	31,14	12,46	6,23
DA MARZO A DICEMBRE	IMPORTI	4.907,84	1.472,36	736,14	294,48	147,24
	DI CUI IVA	188,76	56,63	28,31	11,33	5,66
DA APRILE A DICEMBRE	IMPORTI	4.417,07	1.325,13	662,53	265,03	132,53
	DI CUI IVA	169,89	50,97	25,48	10,19	5,10
DA MAGGIO A DICEMBRE	IMPORTI	3.926,28	1.177,89	588,92	235,58	117,80
	DI CUI IVA	151,01	45,30	22,65	9,06	4,53
DA GIUGNO A DICEMBRE	IMPORTI	3.435,49	1.030,65	515,30	206,14	103,07
	DI CUI IVA	132,13	39,64	19,82	7,93	3,96
DA LUGLIO A DICEMBRE DA GENNAIO A GIUGNO	IMPORTI	2.944,71	883,42	441,69	176,69	88,35
	DI CUI IVA	113,26	33,98	16,99	6,80	3,40
DA AGOSTO A DICEMBRE DA FEBBRAIO A GIUGNO	IMPORTI	2.453,92	736,18	368,08	147,24	73,62
	DI CUI IVA	94,38	28,31	14,16	5,66	2,83
DA SETTEMBRE A DICEMBRE DA MARZO A GIUGNO	IMPORTI	1.963,14	588,94	294,46	117,79	58,90
	DI CUI IVA	75,51	22,65	11,33	4,53	2,27
DA OTTOBRE A DICEMBRE DA APRILE A GIUGNO	IMPORTI	1.472,36	441,71	220,84	88,35	44,18
	DI CUI IVA	56,63	16,99	8,49	3,40	1,70
DA NOVEMBRE A DICEMBRE DA MAGGIO A GIUGNO	IMPORTI	981,57	294,48	147,23	58,90	29,45
	DI CUI IVA	37,75	11,33	5,66	2,27	1,13
DICEMBRE O GIUGNO	IMPORTI	490,79	147,23	73,61	29,45	14,73
	DI CUI IVA	18,88	5,66	2,83	1,13	0,57

2. DEDUZIONI PER RELIGIOSI ANNO 2002 (Circolare INPS n.180 del 12/12/2002)

Importo delle pensioni per l'anno 2002 - Trattamenti minimi e pensioni sociali

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
01/01/2002	392,69
Importi annui	5104,97

3. CONTRIBUTI INPS

- **Per gli Istituti con esenzione CUAE**, dall'1/1/03, l'aliquota FP è aumentata dello 0,50% (dal 30,48% è passata al 30,63%), per effetto dell'art. 6, D.L. 166/96 e successivi. Il totale dei contributi INPS ammonta, dunque, al 35,12%.
- **Per gli Istituti con aliquota intera** i contributi sono rimasti invariati.

4. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/11/01- 14/12/01	2,204586	1,653439	1,375	3,028439
15/12/01- 14/01/02	2,292769	1,719577	1,500	3,219577
15/01/02- 14/02/02	0,431034	0,323276	0,125	0,448276
15/02/02- 14/03/02	0,775682	0,581897	0,250	0,831897
15/03/02- 14/04/02	1,034483	0,775862	0,375	1,150862
15/04/02- 14/05/02	1,293103	0,969828	0,500	1,469828
15/05/02- 14/06/02	1,465517	1,099138	0,625	1,724138
15/06/02- 14/07/02	1,637931	1,228448	0,750	1,978448
15/07/02- 14/08/02	1,724138	1,293103	0,875	2,168103
15/08/02- 14/09/02	1,896552	1,422414	1	2,422414
15/09/02- 14/10/02	2,068966	1,551724	1,125	2,676724
15/10/02- 14/11/02	2,327586	1,745690	1,250	2,995690
15/11/02- 14/12/02	2,586207	1,939655	1,375	3,314655
15/12/02- 14/01/03	2,672414	2,004310	1,500	3,504310

5. QUOTE ASSOCIATIVE 2003

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 12 ottobre 2002, ha confermato, per il 2003, gli importi già stabiliti per il 2002, che sono i seguenti:

Ex I categoria:	€ 233,00
Ex II categoria:	€ 233,00
Ex III categoria:	€ 233,00
Ex IV categoria:	€ 233,00
Persone fisiche:	€ 104,00
Consulenti:	€ 465,00

Servizio e – mail: € 26,00, da aggiungersi alla quota associativa annuale.
(Nella causale del versamento va specificato l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare).

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

TABELLE CONTRIBUTIVE

GENNAIO 2003

Sr. Maria Annunciata Vai

Il nuovo CCNL AGIDAE – Scuola, firmato il 17 ottobre 2003, prevede, nel quadro del nuovo trattamento economico, l'aumento del salario di anzianità che decorre dall'1/1/2003 e spetta al personale assunto nell'arco temporale che va dall'1/1/1963 al 31/12/2000.

L'ammontare di tale incremento, per gli insegnanti di IV livello a tempo pieno, è pari ad € 31,00; va riproporzionato in caso di part – time.

Le tabelle di seguito pubblicate comprendono l'aumento dell'anzianità sopra menzionato e l'inserimento del nuovo anno di contribuzione; vanno applicate esclusivamente alle/ai Religiose/i che insegnano presso Istituti della propria Congregazione oppure al Clero docente presso Scuole Diocesane.

Per il personale dipendente, l'imponibile contributivo è quello risultante dalla busta – paga/cedolino.

Le aliquote contributive da applicare non sono variate; le pubblichiamo nuovamente per opportuna conoscenza.

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico scuola	23,80%	]	_____
A carico dipendente	8,55%	]	_____
TOTALE	32,35%		

Per Fondo Pensioni

A carico dipendente	0,35%		_____
---------------------	-------	--	-------

Per Fondo Previdenza
e Credito

Al lavoratore, complessivamente, il carico resta dell'8,90% (cfr. L. 662/96, art. 1, co.238, 239, 242, 243).

ALL'INPS

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,81%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	5,06%

EX I CATEGORIA – GENNAIO 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2002	2	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2001	3	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2000	4	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1999	5	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1998	6	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1997	7	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1996	8	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1995	9	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1994	10	7.872,15	6.285,76	299,56	2.583,49	17.040,96	-	17.040,96
1993	11	7.872,15	6.285,76	668,82	2.583,49	17.410,22	-	17.410,22
1992	12	7.872,15	6.285,76	1.004,52	2.583,49	17.745,92	-	17.745,92
1991	13	7.872,15	6.285,76	1.004,52	2.583,49	17.745,92	-	17.745,92
1990	14	7.872,15	6.285,76	1.454,36	2.583,49	18.195,76	-	18.195,76
1989	15	7.872,15	6.285,76	1.454,36	2.583,49	18.195,76	-	18.195,76
1988	16	7.872,15	6.285,76	1.626,37	2.583,49	18.367,77	-	18.367,77
1987	17	7.872,15	6.285,76	1.626,37	2.583,49	18.367,77	-	18.367,77
1986	18	7.872,15	6.285,76	1.845,80	2.583,49	18.587,20	967,07	19.554,27
1985	19	7.872,15	6.285,76	1.845,80	2.583,49	18.587,20	967,07	19.554,27
1984	20	7.872,15	6.285,76	1.951,65	2.583,49	18.693,05	872,52	19.565,57
1983	21	7.872,15	6.285,76	1.951,65	2.583,49	18.693,05	1.053,28	19.746,33
1982	22	7.872,15	6.285,76	2.057,50	2.583,49	18.798,90	947,16	19.746,06
1981	23	7.872,15	6.285,76	2.057,50	2.583,49	18.798,90	1.050,04	19.848,94
1980	24	7.872,15	6.285,76	2.900,11	2.583,49	19.641,51	1.098,54	20.740,05
1979	25	7.872,15	6.285,76	2.900,11	2.583,49	19.641,51	1.098,54	20.740,05
1978	26	7.872,15	6.285,76	3.052,96	2.583,49	19.794,36	1.250,29	21.044,65
1977	27	7.872,15	6.285,76	3.076,46	2.583,49	19.817,86	1.250,29	21.068,15
1976	28	7.872,15	6.285,76	3.205,81	2.583,49	19.947,21	1.407,20	21.354,41
1975	29	7.872,15	6.285,76	3.363,59	2.583,49	20.104,99	1.407,20	21.512,19
1974	30	7.872,15	6.285,76	3.492,94	2.583,49	20.234,34	1.558,94	21.793,28
1973	31	7.872,15	6.285,76	3.516,44	2.583,49	20.257,84	1.558,94	21.816,78
1972	32	7.872,15	6.285,76	3.614,04	2.583,49	20.355,44	1.710,68	22.066,12
1971	33	7.872,15	6.285,76	3.637,53	2.583,49	20.378,93	1.710,68	22.089,61
1970	34	7.872,15	6.285,76	3.817,55	2.583,49	20.558,95	1.867,59	22.426,54
1969	35	7.872,15	6.285,76	3.841,04	2.583,49	20.582,44	1.867,59	22.450,03
1968	36	7.872,15	6.285,76	3.942,40	2.583,49	20.683,80	2.019,18	22.702,98
1967	37	7.872,15	6.285,76	3.965,90	2.583,49	20.707,30	2.019,18	22.726,48
1966	38	7.872,15	6.285,76	4.069,19	2.583,49	20.810,59	2.079,08	22.889,67
1965	39	7.872,15	6.285,76	4.173,25	2.583,49	20.914,65	2.079,08	22.993,73
1964	40	7.872,15	6.285,76	4.325,69	2.583,49	21.067,09	2.131,80	23.198,89
1963	41	7.872,15	6.285,76	4.349,18	2.583,49	21.090,58	2.131,80	23.222,38
1962	42	7.872,15	6.285,76	4.426,02	2.583,49	21.167,42	2.187,76	23.355,18

EX II CATEGORIA – GENNAIO 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex II	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2002	2	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2001	3	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2000	4	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1999	5	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1998	6	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1997	7	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1996	8	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1995	9	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1994	10	7.872,15	6.285,76	299,56	1.814,93	16.272,40	-	16.272,40
1993	11	7.872,15	6.285,76	668,82	1.814,93	16.641,66	-	16.641,66
1992	12	7.872,15	6.285,76	1.004,52	1.814,93	16.977,36	-	16.977,36
1991	13	7.872,15	6.285,76	1.004,52	1.814,93	16.977,36	-	16.977,36
1990	14	7.872,15	6.285,76	1.415,10	1.814,93	17.387,94	-	17.387,94
1989	15	7.872,15	6.285,76	1.415,10	1.814,93	17.387,94	-	17.387,94
1988	16	7.872,15	6.285,76	1.605,68	1.814,93	17.578,52	-	17.578,52
1987	17	7.872,15	6.285,76	1.605,68	1.814,93	17.578,52	-	17.578,52
1986	18	7.872,15	6.285,76	1.843,59	1.814,93	17.816,43	1.169,85	18.986,28
1985	19	7.872,15	6.285,76	1.843,59	1.814,93	17.816,43	1.169,85	18.986,28
1984	20	7.872,15	6.285,76	1.941,76	1.814,93	17.914,60	1.087,40	19.002,00
1983	21	7.872,15	6.285,76	1.941,76	1.814,93	17.914,60	1.268,16	19.182,76
1982	22	7.872,15	6.285,76	2.039,92	1.814,93	18.012,76	1.171,25	19.184,01
1981	23	7.872,15	6.285,76	2.039,92	1.814,93	18.012,76	1.259,05	19.271,81
1980	24	7.872,15	6.285,76	2.843,07	1.814,93	18.815,91	1.330,04	20.145,95
1979	25	7.872,15	6.285,76	2.866,40	1.814,93	18.839,24	1.330,04	20.169,28
1978	26	7.872,15	6.285,76	2.988,23	1.814,93	18.961,07	1.490,11	20.451,18
1977	27	7.872,15	6.285,76	3.011,73	1.814,93	18.984,57	1.490,11	20.474,68
1976	28	7.872,15	6.285,76	3.133,39	1.814,93	19.106,23	1.655,33	20.761,56
1975	29	7.872,15	6.285,76	3.291,17	1.814,93	19.264,01	1.655,33	20.919,34
1974	30	7.872,15	6.285,76	3.412,84	1.814,93	19.385,68	1.815,38	21.201,06
1973	31	7.872,15	6.285,76	3.436,34	1.814,93	19.409,18	1.815,38	21.224,56
1972	32	7.872,15	6.285,76	3.528,55	1.814,93	19.501,39	1.975,44	21.476,83
1971	33	7.872,15	6.285,76	3.552,05	1.814,93	19.524,89	1.975,44	21.500,33
1970	34	7.872,15	6.285,76	3.726,55	1.814,93	19.699,39	2.140,67	21.840,06
1969	35	7.872,15	6.285,76	3.750,05	1.814,93	19.722,89	2.140,67	21.863,56
1968	36	7.872,15	6.285,76	3.845,75	1.814,93	19.818,59	2.300,73	22.119,32
1967	37	7.872,15	6.285,76	3.869,25	1.814,93	19.842,09	2.300,73	22.142,82
1966	38	7.872,15	6.285,76	3.966,75	1.814,93	19.939,59	2.366,29	22.305,88
1965	39	7.872,15	6.285,76	4.070,82	1.814,93	20.043,66	2.366,29	22.409,95
1964	40	7.872,15	6.285,76	4.170,17	1.814,93	20.143,01	2.424,97	22.567,98
1963	41	7.872,15	6.285,76	4.193,67	1.814,93	20.166,51	2.424,97	22.591,48
1962	42	7.872,15	6.285,76	4.263,92	1.814,93	20.236,76	2.487,04	22.723,80

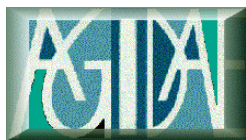
EX III CATEGORIA - GENNAIO 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2002	2	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2001	3	7.872,15	6.285,76	-	-	14.157,91	-	14.157,91
2000	4	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1999	5	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1998	6	7.872,15	6.285,76	31,00	-	14.188,91	-	14.188,91
1997	7	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1996	8	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1995	9	7.872,15	6.285,76	299,56	-	14.457,47	-	14.457,47
1994	10	7.872,15	6.285,76	299,56	868,79	15.326,26	-	15.326,26
1993	11	7.872,15	6.285,76	668,82	868,79	15.695,52	-	15.695,52
1992	12	7.872,15	6.285,76	1.004,52	868,79	16.031,22	-	16.031,22
1991	13	7.872,15	6.285,76	1.004,52	868,79	16.031,22	-	16.031,22
1990	14	7.872,15	6.285,76	1.414,07	868,79	16.440,77	-	16.440,77
1989	15	7.872,15	6.285,76	1.414,07	868,79	16.440,77	-	16.440,77
1988	16	7.872,15	6.285,76	1.550,93	868,79	16.577,63	-	16.577,63
1987	17	7.872,15	6.285,76	1.550,93	868,79	16.577,63	-	16.577,63
1986	18	7.872,15	6.285,76	1.767,53	868,79	16.794,23	1.555,15	18.349,38
1985	19	7.872,15	6.285,76	1.767,53	868,79	16.794,23	1.555,15	18.349,38
1984	20	7.872,15	6.285,76	1.851,61	868,79	16.878,31	1.495,66	18.373,97
1983	21	7.872,15	6.285,76	1.851,61	868,79	16.878,31	1.676,42	18.554,73
1982	22	7.872,15	6.285,76	1.935,69	868,79	16.962,39	1.592,34	18.554,73
1981	23	7.872,15	6.285,76	1.935,69	868,79	16.962,39	1.680,14	18.642,53
1980	24	7.872,15	6.285,76	2.657,59	868,79	17.684,29	1.766,49	19.450,78
1979	25	7.872,15	6.285,76	2.681,09	868,79	17.707,79	1.766,49	19.474,28
1978	26	7.872,15	6.285,76	2.788,67	868,79	17.815,37	1.940,64	19.756,01
1977	27	7.872,15	6.285,76	2.812,17	868,79	17.838,87	1.940,64	19.779,51
1976	28	7.872,15	6.285,76	2.896,25	868,79	17.922,95	2.119,95	20.042,90
1975	29	7.872,15	6.285,76	3.054,03	868,79	18.080,73	2.119,95	20.200,68
1974	30	7.872,15	6.285,76	3.185,10	868,79	18.211,80	2.294,10	20.505,90
1973	31	7.872,15	6.285,76	3.208,60	868,79	18.235,30	2.294,10	20.529,40
1972	32	7.872,15	6.285,76	3.290,96	868,79	18.317,66	2.478,58	20.796,24
1971	33	7.872,15	6.285,76	3.314,46	868,79	18.341,16	2.478,58	20.819,74
1970	34	7.872,15	6.285,76	3.478,85	868,79	18.505,55	2.647,57	21.153,12
1969	35	7.872,15	6.285,76	3.502,35	868,79	18.529,05	2.647,57	21.176,62
1968	36	7.872,15	6.285,76	3.587,68	868,79	18.614,38	2.821,72	21.436,10
1967	37	7.872,15	6.285,76	3.611,18	868,79	18.637,88	2.821,72	21.459,60
1966	38	7.872,15	6.285,76	3.698,06	868,79	18.724,76	2.879,13	21.603,89
1965	39	7.872,15	6.285,76	3.802,13	868,79	18.828,83	2.879,13	21.707,96
1964	40	7.872,15	6.285,76	3.890,59	868,79	18.917,29	2.965,94	21.883,23
1963	41	7.872,15	6.285,76	3.914,09	868,79	18.940,79	2.965,94	21.906,73
1962	42	7.872,15	6.285,76	3.949,68	868,79	18.976,38	3.038,37	22.014,75

EX IV CATEGORIA - GENNAIO 2003

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2003	1	7.872,15	6.285,76	-	14.157,91	-	14.157,91
2002	2	7.872,15	6.285,76	-	14.157,91	-	14.157,91
2001	3	7.872,15	6.285,76	-	14.157,91	-	14.157,91
2000	4	7.872,15	6.285,76	31,00	14.188,91	-	14.188,91
1999	5	7.872,15	6.285,76	31,00	14.188,91	-	14.188,91
1998	6	7.872,15	6.285,76	31,00	14.188,91	-	14.188,91
1997	7	7.872,15	6.285,76	299,56	14.457,47	-	14.457,47
1996	8	7.872,15	6.285,76	299,56	14.457,47	-	14.457,47
1995	9	7.872,15	6.285,76	299,56	14.457,47	-	14.457,47
1994	10	7.872,15	6.285,76	299,56	14.457,47	-	14.457,47
1993	11	7.872,15	6.285,76	668,82	14.826,73	-	14.826,73
1992	12	7.872,15	6.285,76	1.004,52	15.162,43	-	15.162,43
1991	13	7.872,15	6.285,76	1.004,52	15.162,43	-	15.162,43
1990	14	7.872,15	6.285,76	1.380,50	15.538,41	-	15.538,41
1989	15	7.872,15	6.285,76	1.380,50	15.538,41	-	15.538,41
1988	16	7.872,15	6.285,76	1.486,45	15.644,36	-	15.644,36
1987	17	7.872,15	6.285,76	1.486,45	15.644,36	-	15.644,36
1986	18	7.872,15	6.285,76	1.659,10	15.817,01	2.075,64	17.892,65
1985	19	7.872,15	6.285,76	1.659,10	15.817,01	2.075,64	17.892,65
1984	20	7.872,15	6.285,76	1.720,62	15.878,53	2.047,16	17.925,69
1983	21	7.872,15	6.285,76	1.720,62	15.878,53	2.227,92	18.106,45
1982	22	7.872,15	6.285,76	1.782,14	15.940,05	2.121,97	18.062,02
1981	23	7.872,15	6.285,76	1.782,14	15.940,05	2.209,51	18.149,56
1980	24	7.872,15	6.285,76	2.386,39	16.544,30	2.363,11	18.907,41
1979	25	7.872,15	6.285,76	2.409,89	16.567,80	2.363,11	18.930,91
1978	26	7.872,15	6.285,76	2.696,33	16.854,24	2.559,82	19.414,06
1977	27	7.872,15	6.285,76	2.719,83	16.877,74	2.559,82	19.437,56
1976	28	7.872,15	6.285,76	2.804,84	16.962,75	2.761,70	19.724,45
1975	29	7.872,15	6.285,76	2.962,62	17.120,53	2.761,70	19.882,23
1974	30	7.872,15	6.285,76	3.047,64	17.205,55	2.958,41	20.163,96
1973	31	7.872,15	6.285,76	3.071,14	17.229,05	2.958,41	20.187,46
1972	32	7.872,15	6.285,76	3.156,15	17.314,06	3.155,11	20.469,17
1971	33	7.872,15	6.285,76	3.179,65	17.337,56	3.155,11	20.492,67
1970	34	7.872,15	6.285,76	3.326,48	17.484,39	3.356,99	20.841,38
1969	35	7.872,15	6.285,76	3.349,98	17.507,89	3.356,99	20.864,88
1968	36	7.872,15	6.285,76	3.417,72	17.575,63	3.553,70	21.129,33
1967	37	7.872,15	6.285,76	3.441,22	17.599,13	3.553,70	21.152,83
1966	38	7.872,15	6.285,76	3.556,53	17.714,44	3.645,22	21.359,66
1965	39	7.872,15	6.285,76	3.660,60	17.818,51	3.645,22	21.463,73
1964	40	7.872,15	6.285,76	3.731,63	17.889,54	3.730,09	21.619,63
1963	41	7.872,15	6.285,76	3.755,13	17.913,04	3.730,09	21.643,13
1962	42	7.872,15	6.285,76	3.796,58	17.954,49	3.818,93	21.773,42

CONVENZIONI AGIDAE¹



CONVENZIONI ASSICURATIVE: AGGIORNAMENTI

La liberalizzazione, da parte del Governo, delle tariffe applicate dalle Compagnie per la copertura obbligatoria nel settore R.C. Auto avvenuta nel 1994, aveva, tra gli altri, lo scopo di consentire all'utente di beneficiare, soprattutto in termini di costi, della concorrenza.

Dopo 8 anni, è emerso che questo strumento ha per lo più portato ad un livellamento verso l'alto degli stessi, non producendo quell'effetto positivo auspicato per gli assicurati.

Nel 2000, per calmierare questa situazione, il Governo, nell'ambito del decreto anti-inflazione, ha voluto bloccare per un anno gli aumenti delle tariffe R.C. Auto.

Con questa premessa, sono state costituite delle Compagnie "specifiche" per gestire le suddette coperture, dette "Telefoniche" e/o "Banca Assicurazione".

Le summenzionate Società, grazie alla loro particolare organizzazione moderna e funzionale, sono partite a nuovo, senza oneri derivanti da eredità gestionali del passato ed hanno potuto praticare tariffe particolarmente concorrenziali rispetto al mercato "tradizionale".

Tra queste ultime, l'AGIDAE, tramite Janua Caer SpA, ha individuato Arca Assicurazioni - di proprietà di un consorzio di Banche Popolari, già da anni operativa sul mercato assicurativo con la gestione dei prodotti finanziari di Banca Assicurazione - e Levante Nord Italia, con le quali ha sottoscritto vantaggiose Convenzioni a favore degli Enti Ecclesiastici.

Il beneficio per gli assicurati si è tradotto in un risparmio del 25 - 30% dei premi delle polizze R.C.A.

Considerando che le spese per la copertura del parco autoveicoli di una Congregazione e/o di una Provincia religiosa sono diventate una "voce di bilancio" rilevante, riteniamo opportuno segnalare la possibilità di ottimizzarle.

Alleghiamo uno schema riepilogativo di Arca Assicurazioni sui costi R.C. Auto suddiviso per cavalli fiscali e classi di merito, tariffati sulle principali province italiane.

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

TARIFFA ARCA ASSICURAZIONI RISERVATA AGLI ASSOCIATI AGIDAE

Provincia di immatricolazione	Classe di merito bonus/malus	Potenze fiscali autovetture e relativi premi lordi Massimale responsabilità civile € 1.549.370,70			
		HP 11 – 12	HP 13 – 14	HP 15 – 16	HP 19 - 20
		Cilindrata 774/999 cc. €	Cilindrata 1000/1243 cc. €	Cilindrata 1244/1505 cc. €	Cilindrata 1785/2080 cc. €
TO	14	532,00	640,00	748,00	1058,00
CA/MI		487,00	585,00	684,00	966,00
RM Prov./GE		549,00	661,00	773,00	1094,00
VR/VE/RC		465,00	558,00	652,00	921,00
BA/PG		451,00	542,00	633,00	893,00
SV/AN		509,00	613,00	716,00	1012,00
FI		599,00	721,00	843,00	1194,00
NA/BO		625,00	753,00	882,00	1294,00
RM città		581,00	699,00	818,00	1158,00
CT/PA		393,00	472,00	550,00	775,00
TO	5	299,00	357,00	416,00	583,00
CA/MI		275,00	328,00	381,00	534,00
RM Prov./GE		309,00	369,00	429,00	602,00
VR/VE/RC		263,00	314,00	364,00	509,00
BA/PG		256,00	305,00	354,00	494,00
SV/AN		287,00	343,00	398,00	558,00
FI		335,00	401,00	467,00	656,00
NA/BO		350,00	419,00	488,00	686,00
RM città		326,00	390,00	453,00	637,00
CT/PA		225,00	267,00	309,00	430,00
TO	1A	220,00	262,00	303,00	421,00
CA/MI		203,00	241,00	278,00	387,00
RM Prov./GE		227,00	270,00	313,00	435,00
VR/VE/RC		195,00	230,00	266,00	369,00
BA/PG		189,00	224,00	259,00	359,00
SV/AN		212,00	251,00	291,00	404,00
FI		246,00	293,00	339,00	474,00
NA/BO		256,00	305,00	354,00	495,00
RM città		239,00	284,00	330,00	460,00
CT/PA		167,00	197,00	227,00	313,00

I premi, in caso di sinistro, sono comprensivi delle seguenti garanzie accessorie:

- assistenza legale
- assistenza stradale (Europe Assistance).

E' possibile inserire le garanzie incendio – furto – collisione a condizioni particolarmente vantaggiose.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2003

Istituti

Scuola Materna Paritaria S. Cuore
Associazione Laicale Casa Nostra
Santuario Grotta N.S. di Lourdes
Ist. Suore S. Cuore del Verbo Incarnato
C.I.F. – Scuola Materna ed Elementare S. Teresa
Scuola Materna Balbi – Carrega
Villa Giulia
R.S.A. Domus Pacis
Badia Primaziale S. Anselmo
Scuola dell'Infanzia Italia
Seminario Minore
Scuola Materna ed Elem. Par. A. Galvan
Fondazione Scuole Diocesane
Casa di Riposo Villa Serena
Casa per Ferie Madre Teresa
Ist. Artigianelli Di Giorgio
Fondazione di Religione Lucianum
Scuola Elementare Paritaria S. Vincenzo
Ist. Sr. Orsola Benincasa

Economi/Superiori

Superiora Ist. S. Maria in Gradi
Provincia Padovana Frati Minori Conventuali

Consulenti

Studio Casapieri sas
Rag. Paola Giordani

DISDETTE 2003

Istituti

Comunità Ebraica
Pensionato Universitario Suore Rosminiane
Scuola Elementare Parificata Maria Ausiliatrice
Casa di Riposo Sorelle della Misericordia
Seminario Minore
Scuola Media Piera Andreoli
Ist. Magistrale Maria SS. Bambina
Ist. SS. Redentore

Economi/Superiori

Economa Ist. S. Cuore

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel. e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
		15.00 – 18.00	
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Martedì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano

